

**DELIBERA N. 189/13/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 28 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*" e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" e, in particolare, l'articolo 9;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11 *quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012 recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la nota del Comitato Regionale per le Comunicazioni della regione Marche del 20 febbraio 2013 (prot. n. 9962) con la quale sono state trasmesse le conclusioni istruttorie relative alla segnalazione del Signor Daniele Primavera,

segretario provinciale del partito Rifondazione Comunista, pervenuta al predetto Comitato in data 15 febbraio 2013. Con tale segnalazione, si lamentava la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Comune di San Benedetto del Tronto con riferimento ad un'iniziativa di comunicazione istituzionale effettuata attraverso l'affissione di manifesti recanti il logo del Comune;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato dalla quale risulta che il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto, Signor Giovanni Gaspari, nella memoria trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal predetto Comitato, ha sostenuto che:

- l'attività di comunicazione istituzionale effettuata attraverso i manifesti in questione rappresenta una delle campagne periodiche di informazione alla cittadinanza sullo stato di attuazione del programma di mandato previsto dall'art. 46 del D.lgs 267/2000;
- l'Amministrazione attraverso questo strumento dà attuazione a quanto previsto dallo Statuto comunale in merito alla partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità;
- le attività in oggetto rientrano in quelle di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni previste dalla legge 150/2000;
- i manifesti oggetto di segnalazione sono stati predisposti attenendosi al criterio di impersonalità: in essi non compare alcun nome o foto o altro elemento riconducibile alle figure degli amministratori;
- ai fini dell'indispensabilità dell'attività di comunicazione in oggetto, si ritiene che sia stato doveroso dare conto alla cittadinanza della conclusione di due complessi iter, che hanno coinvolto istituzioni nazionali e comunitarie, per i quali era indifferibile fornire un'informazione completa;

VISTA la citata nota del 20 febbraio con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche ha rimesso all'Autorità l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza ritenendo che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di San Benedetto del Tronto non presenti il requisito dell'indispensabilità;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2012 e che quest'ultima, nel dare conto dell'intervenuto avvio della campagna elettorale a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012 del decreto di convocazione dei comizi elettorale, ha ricordato, tra l'altro, che "...[p]er tutte quelle attività di comunicazione ritenute indispensabili ed indifferibili per l'efficace svolgimento e per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, è necessario che le Amministrazioni richiedano un preventivo parere ...all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni";

RILEVATO che l'iniziativa oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto successiva alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: "a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari";

CONSIDERATO che la fattispecie oggetto di segnalazione è attività di comunicazione istituzionale nel senso specificato dal citato articolo 1 della legge n. 150/2000 e risulta essenzialmente diretta a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto l'iniziativa in esame, relativa all'avvenuto completamento di lavori di riqualificazione, ben avrebbe potuto essere svolta in un momento successivo alla chiusura della campagna elettorale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente; né ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto i manifesti affissi recano il nome e il logo del Comune di San Benedetto del Tronto;

RITENUTO pertanto di aderire alle conclusioni rappresentate dal competente Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

al Comune di San Benedetto del Tronto di pubblicare sul proprio sito *web*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Napoli, 28 febbraio 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci